



Professionisti Associati
Prato

Marco Badiani
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Pierluigi Coppini
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Giulia Massari
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Simona Sguanci
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Vinicio Vannucchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Prato, 9 Aprile 2020

Lettera informativa n. 26/2020

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

OGGETTO: NUOVA SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO PER EFFETTO DEL DECRETO LIQUIDITA'

Con la pubblicazione del decreto 8 aprile 2020 n. 23, cd. “**decreto liquidità**”, il legislatore interviene ulteriormente sui **termini dei versamenti fiscali e contributivi**.

L'articolo 18 del nuovo decreto prevede, a favore degli esercenti attività di impresa, arte e professione la sospensione dei versamenti:

- delle **ritenute** e dei **contributi** assistenziali e previdenziali e i **premi di assicurazione obbligatoria** nonché le ritenute relative alle addizionali regionali e comunali **sul lavoro dipendente e/o redditi assimilati** (es. amministratori);
- dell'**IVA**

il cui pagamento sarebbe stato ordinariamente dovuto entro il 16 Aprile e il 16 Maggio 2020.

La sospensione non è generalizzata ma prevede un differimento delle scadenze di aprile e maggio 2020 al ricorrere di alcune condizioni in funzione delle dimensioni dell'impresa-

Per i soggetti con ricavi o compensi **fino a 50 milioni di euro** relativi all'annualità precedente, la sospensione opera solo nel caso in cui ci sia stato un calo del fatturato o corrispettivi di **almeno il 33%** nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 ovvero nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 rispettivamente per la sospensione dei versamenti in scadenza il 16 aprile ed il 16 maggio.

Invece, per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 50 milioni di euro** relativi all'annualità precedente, la sospensione opera solo nel caso in cui ci sia stato un calo del fatturato o corrispettivi di **almeno il 50%** nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 ovvero nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 rispettivamente per la sospensione dei versamenti dei mesi di aprile e maggio



Professionisti Associati
Prato

Nonostante una formulazione non particolarmente felice della norma, si reputa che ciascun mese sia autonomo, e quindi vi potranno essere molteplici situazioni: contrazione dei ricavi in entrambi i mesi del 2020 rispetto ai mesi di marzo ed aprile 2019, nel qual caso il differimento riguarda i tributi dovuti per entrambi i mesi, oppure contrazione in uno solo dei due mesi interessati (marzo ed aprile) con conseguente sospensione dei versamenti dovuti per il solo mese in cui si è verificato il calo dei componenti positivi.

La medesima sospensione compete, ai sensi del comma 5, inoltre, a tutti i soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019 (e quindi spetta indipendentemente dal calo o meno del fatturato).

I versamenti sospesi ai sensi dei commi precedenti possono essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 30 giugno 2020** o mediante **rateizzazione** fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Con riguardo agli operatori nazionali dei **settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica** come individuati nell'art. 61 del decreto "Cura Italia, e riportati in allegato alla presente Lettera informativa, resta ferma la sospensione **già prevista fino al 30 Aprile** dei versamenti delle **ritenute** alla fonte sui redditi di **lavoro dipendente** e assimilati, dei versamenti dei **contributi** previdenziali e assistenziali e dei **premi per l'assicurazione obbligatoria**, da versare in unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020. Per quanto attiene invece l'eventuale sospensione dei **versamenti IVA** in scadenza il 16 Aprile e 16 Maggio nonché per **le ritenute** alla fonte sui redditi di **lavoro dipendente** e assimilati, dei versamenti dei **contributi** previdenziali e assistenziali e dei **premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza il 16 Maggio** valgono le stesse regole richiamate in precedenza (ovvero calo del fatturato).

Considerate il susseguirsi delle proroghe e i diversi requisiti richiesti dal Legislatore, per i soggetti che si avvalgono dello Studio per la trasmissione telematica degli F24, si precisa che:

- i modelli F24 inviati allo Studio nei giorni scorsi, sono già stati trasmessi;
- i modelli F24 che ci verranno consegnati da oggi in avanti, saranno presentati nei termini originari in quanto, con la loro consegna, si presume che non ricorrano i presupposti di cui alla presente Lettera Informativa per beneficiare della sospensione dei termini.



Professionisti Associati
Prato

Allegato: codici Ateco settori colpiti dall'emergenza epidemiologica

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Professionisti Associati